

F.S.G.G.

Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali

Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria 22 aprile 2016

Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste

Indice

Art. 1	Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2	Forma giuridica
Art. 3	Scopo dell'associazione
Art. 4	Destinatari
Art. 5	Contributi e Convenzioni
Art. 6	Spese
Art. 7	Organi del Fondo
Art. 8	Rappresentanza degli Associati - Delegati
Art. 9	Assemblea dei Delegati – Attribuzioni, delibere e modalità di funzionamento
Art. 10	Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
Art. 11	Cessazione e decadenza dei Consiglieri
Art. 12	Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
Art. 13	Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 14	Presidente
Art. 15	Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
Art. 16	Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 17	Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 17 bis	Revisione Legale dei Conti
Art. 18	Conflitti di interesse
Art. 19	Gestione amministrativa
Art. 20	Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
Art. 21	Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art. 22	Clausola compromissoria
Art. 23	Modifica dello Statuto
Art. 24	Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 25	Rinvio

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. Il "Fondo sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali", nome breve F.S.G.G., di seguito denominato "Fondo", è stato costituito a Trieste con atto del 28 giugno 1988, in attuazione dei CCNL e/o dei vigenti Accordi e/o Regolamenti Aziendali applicabili al personale (di seguito denominati "Fonte Istitutiva").
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2031; la scadenza può essere prorogata con delibera dell'Assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 24.
3. Il Fondo ha sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, n° 2.

Art. 2 - Forma giuridica

Il Fondo ha la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Art. 3 – Scopo dell'associazione

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare le forme di assistenza previste dai vigenti CCNL e/o dei vigenti Accordi e/o Regolamenti Aziendali applicati al personale non dirigente delle Società del Gruppo Generali che abbiano aderito all'associazione. Per questo esso provvede alla raccolta dei contributi ed al versamento dei corrispondenti premi verso gli assicuratori che garantiscono l'erogazione delle prestazioni agli Associati.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Destinatari

1. Possono aderire al Fondo le Società del Gruppo Generali (di seguito denominate Società Aderenti), ovvero quelle entità ove si configuri un rapporto di controllo conformemente alle disposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.
2. I dipendenti delle Società Aderenti per i quali trova applicazione la Fonte Istitutiva sono Associati Effettivi senza necessità di un'adesione in forma individuale a meno che ciò non sia richiesto dalla fonte istitutiva stessa.
3. Sono altresì Associati, ma con la qualifica di Associati Onorari, gli ex dipendenti di Società Aderenti in quiescenza durante il periodo di ultrattività delle prestazioni assistenziali previste dalla Fonte Istitutiva. Sono ancora Associati, sempre con la qualifica di Associati Onorari, gli ex dipendenti di Società Aderenti in quiescenza che, superato il periodo di ultrattività delle prestazioni assistenziali previste dalla Fonte Istitutiva, abbiano sottoscritto senza soluzione di continuità una delle convenzioni assicurative che il Fondo Sanitario ha contratto per queste figure con Compagnie del Gruppo Generali e fino a quando non cessino dal versamento del contributo a loro carico per tale copertura.
4. Rimangono fermi, successivamente alla perdita dei requisiti di Associato, gli eventuali diritti previsti dalla Fonte Istitutiva a favore dei loro familiari e/o superstiti.
5. Decadono dalla qualità di Associato Effettivo i dipendenti delle Società Aderenti quando queste ultime cessino dai requisiti per poter essere considerate facenti parte del Gruppo, come definito al paragrafo precedente.

Art. 5 – Contributi e Convenzioni

1. Le Società Aderenti verseranno al Fondo i contributi necessari per le coperture di tipo assistenziale previste dai Contratti e/o Regolamenti; per quanto riguarda i contributi a carico di ciascun dipendente – ovvero Associato effettivo -, previsti sempre dai Contratti e/o Regolamenti, le Società Aderenti si rivarranno nei confronti dei dipendenti stessi.
2. Il Fondo stipulerà con Compagnie del Gruppo Generali, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni necessarie a conseguire, secondo gli usuali procedimenti delle polizze d'assicurazione, le prestazioni assistenziali previste dai Contratti e/o Regolamenti.
3. Il Fondo iscriverà quali assicurati in ciascuna delle convenzioni citate tutti i dipendenti in servizio (Associati effettivi) - e/o in quiescenza (Associati onorari), in relazione ai quali le Società Aderenti,

ovvero i dipendenti in quiescenza direttamente, versino i contributi per le forme di assistenza realizzate con la stipula delle singole convenzioni.

Art. 6 – Spese

Tutte le spese connesse con le operazioni legate all'attività del Fondo sono a carico delle Società Aderenti.

Art. 7 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo: l'Assemblea di Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il VicePresidente e il Collegio dei Sindaci.

Art. 8 – Rappresentanza degli Associati - Delegati

1. Gli Associati Effettivi sono rappresentati nelle assemblee di cui all'art. 9 e seguenti da Delegati, eletti dagli Associati Effettivi con le modalità di seguito riportate. Per ogni Società Aderente verrà eletto – secondo le norme previste dal Regolamento Elettorale – un Delegato per i primi 100 Associati Effettivi o frazione ed un ulteriore Delegato ogni 200 Associati Effettivi o frazioni, eccedenti i primi 100.
2. Possono rivestire la carica di Delegato solo gli Associati Effettivi.
3. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Delegato, ad esso subentra il primo dei non eletti della medesima Società Aderente.
4. I Delegati durano in carica per tre anni. Agli effetti della durata del mandato, per quanto riguarda eventuali subentranti, si terrà conto anche del periodo di carica dei rappresentanti sostituiti.

Art. 9 – Assemblea di Delegati. Attribuzioni, delibere e modalità di funzionamento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, diretto a ciascun Delegato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta, motivata con tassativa indicazione degli argomenti da trattare da almeno un terzo dei Delegati.
2. L'Assemblea si svolge di norma presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione; è ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonchè per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o in sua assenza il VicePresidente.
3. I Delegati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Delegati che non ricoprano la carica di Consigliere o Sindaco. Ogni Delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. Mancando entrambi è l'Assemblea a nominare il proprio Presidente. Svolge la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione; in mancanza è l'Assemblea a nominare il Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, con facoltà di farsi coadiuvare da scrutatori e/o assistenti all'uopo nominati.
5. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
6. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Fondo e su quant'altro ad essa demandato per legge; essa delibera inoltre sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a soggetti esterni abilitati ai sensi della normativa vigente, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci; determina il corrispettivo spettante;

- delibera sulla revoca del mandato a società/professionista incaricato, per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, provvedendo a conferire l'incarico ad altro Soggetto idoneo.
7. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciò con eccezione dell'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento del Fondo che è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. Le deliberazioni dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Con eccezione della votazione relativa allo scioglimento del Fondo che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
 8. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto proposto dal Consiglio di Amministrazione e del Regolamento Elettorale e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
 9. I Consiglieri di Amministrazione, anche qualora rivestano la qualifica di Delegato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici componenti dei quali metà eletti dai Delegati, come previsto dal Regolamento Elettorale, e metà nominati dalle Società Aderenti di comune accordo e nel rispetto dei criteri di rappresentatività.

1. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause d'ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
2. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Consiglieri durano in carica per tre anni. Agli effetti della durata del mandato, per quanto riguarda gli eventuali subentranti, si terrà conto del periodo di carica dei rappresentanti sostituiti. I Consiglieri possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi, scadono all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'Assemblea approva il terzo Bilancio da essi predisposto.

Art. 11 - Cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri tra quelli eletti dai Delegati, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a sostituirli con i candidati che in occasione delle ultime elezioni hanno ricevuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.
2. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri tra quelli nominati dalle Società, queste ultime provvedono tempestivamente alla loro sostituzione.
3. I Consiglieri subentrati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto del loro subentro.
4. Qualora vengano a cessare tutti i Consiglieri, il Collegio dei Sindaci deve convocare d'urgenza l'Assemblea dei Delegati e provvedere provvedendo nel frattempo all'ordinaria amministrazione.
5. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico: in tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e quello preventivo dell'esercizio successivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire mandato al Presidente di promuovere e sostenere giudizi, rinziarli, transigerli, nominare arbitri e prendere qualsiasi altro provvedimento per la gestione dell'associazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe a singoli Consiglieri per specifiche fattispecie.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario nel luogo da lui fissato.
2. Il Consiglio si riunisce altresì qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per adottare le deliberazioni di cui al 2° comma dell'art.12.
3. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audio nonché per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o in sua assenza il VicePresidente.
4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi di legge.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni specificatamente attribuite ad uno o più Consiglieri.
9. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare alle Assemblee a titolo consultivo ove non rivestano la qualifica di delegati, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 9 comma 9.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente e il VicePresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti eletti dagli Associati Effettivi e quelli nominati dalle Società.
2. Il Presidente e, in sua assenza, il VicePresidente, ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. La firma sociale spetta in via congiunta al Presidente e al VicePresidente oppure a uno di essi con un Consigliere a ciò delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Le disposizioni riguardanti incassi e pagamenti di somme dovranno essere sottoscritte, con firma congiunta dal Presidente e dal VicePresidente oppure da uno di essi con un Consigliere eventualmente delegato ai sensi del comma precedente.

Art. 15 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti dei quali metà eletti dagli Associati Effettivi come previsto dal Regolamento Elettorale e metà nominati di comune accordo dalle Società.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

4. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre anni e scadono contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
5. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
6. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 16 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio dei Sindaci esprimerà un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione che sarà depositata presso la sede del Fondo. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Collegio dei Sindaci si scambia tempestivamente le informazioni rilevanti con il Soggetto Revisore incaricato del controllo contabile nonché della revisione del bilancio.
3. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio Sindacale propone all'Assemblea la nomina del Soggetto Revisore incaricato della revisione legale e della certificazione al bilancio nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa, come da art. 9 comma 6 dello Statuto.
5. All'Assemblea dei Delegati essi partecipano senza diritto di voto.

Art. 17 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio sindacale.
3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I Sindaci effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 Cod. Civile.

Art. 17 bis – Revisione Legale dei Conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da Soggetto iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incarico della Revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambio di informazioni con il collegio dei Sindaci:
 - verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se conforme alle norme che lo disciplinano;
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio
3. l'incarico ha la durata di tre esercizi e scade contemporaneamente al Collegio dei Sindaci.

Art. 18 - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interesse.

Art. 19 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa ed in particolare ad esso compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la predisposizione della documentazione prevista dalla legge.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. Per la trasmissione dei dati personali e la gestione degli stessi il Fondo applicherà le disposizioni previste dalla Legge 196/03 e successive eventuali modifiche, in materia di tutela della privacy.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente. Il Bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione di gestione e dalla Nota Integrativa nonché dalla relazione del Collegio dei Sindaci e del Soggetto revisore incaricato.
3. Il bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.

Art. 21 – Trasparenza nei confronti degli Associati

Il Fondo mette a disposizione degli Associati lo Statuto del Fondo, il bilancio, e tutte le altre informazioni utili all'Associato. Gli stessi documenti sono disponibili nel sistema Intranet delle Società.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra Associati e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea per le sole controversie concernenti la tutela delle posizioni soggettive dei singoli associati che si assumono lese a causa della violazione di una norma relativa all'organizzazione dell'associazione. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile.

Art. 24 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di due liquidatori, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.